

“BONUS PSICOLOGO”

**DAL 18 MARZO AL 31 MAGGIO 2024 ATTIVA LA PROCEDURA INPS
PER L'INOLTRO DELLE DOMANDE A VALERE
SULLO STANZIAMENTO 2023**

Nei giorni scorsi l'INPS ha pubblicato la Circolare n. 34/2024, che dà finalmente conto della possibilità di presentare - a partire **dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024** - le domande di “**Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia**” (c.d. Bonus Psicologo) a valere sulle **risorse stanziato per il 2023**.

Benché nominalmente riferito allo scorso anno, il Bonus Psicologo 2023 sarà utilizzabile solo per le **sedute ancora da svolgere** dopo il suo eventuale riconoscimento.

Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata successivamente.

In questa nota sintetizziamo le principali caratteristiche del Bonus Psicologo.

CHE COS'È

Il c.d. Bonus Psicologo è rivolto alle persone, residenti in Italia, in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

È riservato - nei limiti delle risorse stanziato¹ - a coloro che abbiano un valore **ISEE** in corso di validità **non superiore a € 50.000**.

MISURA DEL BENEFICIO

Il contributo sarà riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità a coloro che saranno ammessi alla **graduatoria** della rispettiva regione (v. *oltre*), nel **limite di € 50 a seduta** nonché di una **soglia massima** per beneficiario modulata **in base all'ISEE** del richiedente, come sintetizzato nella seguente tabella.

ISEE	Importo massimo per ogni beneficiario (nel limite di € 50 a seduta)
inferiore a € 15.000	€ 1.500
compreso tra € 15.000 ed € 30.000	€ 1.000
superiore a € 30.000 e non superiore a € 50.000	€ 500
superiore a € 50.000	Non previsto

¹ Le risorse stanziato sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

LA DOMANDA

La domanda dovrà essere inoltrata **all'INPS in modalità telematica** attraverso uno dei seguenti canali (come già precisato per l'anno 2023 a decorrere dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024).

Sito www.inps.it	Necessaria "identità digitale" (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS) Servizio raggiungibile dalla home page del sito INPS, attraverso il percorso: > "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione a destra "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Contributo sessioni psicoterapia" o direttamente dal link: https://servizi2.inps.it/servizi/HUBPNPInternet/prestazione/5
Contact Center integrato	- numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) <i>oppure</i> - numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento)

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o in qualità di madre/padre esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

LA GRADUATORIA E LE MODALITÀ DI UTILIZZO IN CASO DI CONCESSIONE

Successivamente al 31.05.2024, termine stabilito per la presentazione delle domande, verranno stilate - nel limite delle risorse stanziare - le **graduatorie** (definite per regione/provincia autonoma di residenza), tenendo conto del **valore ISEE più basso** e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'esito della richiesta sarà reso noto tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, o, a scelta del richiedente, nella domanda, e sarà consultabile nella stessa procedura utilizzata per la richiesta.

Nel provvedimento di eventuale accoglimento della domanda sarà indicato l'importo del beneficio e il **codice univoco associato**, che **dovrà essere comunicato** per ogni sessione di psicoterapia **al professionista**, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa (regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi).

L'erogazione dell'importo spettante, nel limite di € 50 a seduta, avverrà direttamente a favore del professionista.

Il beneficiario avrà **270 giorni di tempo, decorrenti dal completamento delle graduatorie** e dal provvedimento con cui la richiesta è accolta, per usufruire del Bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. **Decorso tale termine il codice univoco sarà automaticamente annullato** e le risorse non utilizzate saranno riassegnate.

COSA FARE IN ATTESA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA

In vista dell'avvio della procedura, consigliamo a coloro che fossero interessati, ma che non disponessero di un ISEE in corso di validità, di attivarsi per ottenere la certificazione relativa.

Ricordiamo che tra i soggetti abilitati alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere la certificazione ISEE, sono inclusi tutti i **CAAF CGIL**.

I Rappresentanti Sindacali della **FISAC CGIL** sono come sempre a disposizione per chiarimenti.

26 febbraio 2024